

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 72/05/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorso, e contestuale istanza sospensiva, di "SANTA BARBARA FOOD - srl", (legale rappresentante Or. Si.), qui rappresentata e difesa dagli avvocati V. Bosisio e R. Corbetta, contro avviso di accertamento Unico Sdc-T9K03060.2671/10 per II.DD. ed IVA - anno di imposta 2005 - valore di controversia euro 48.365,00

Premessa: a seguito di ispezione congiunta della DPL e dell'INPS di Como eseguita in data 18.12.07 veniva rilevato che presso i locali della srl, avente ad oggetto attività di ristorazione con somministrazione, erano presenti dei dipendenti non risultanti nei prescritti registri La Agenzia entrate di Como, cui il relativo PVc. era stato trasmesso - ritenuta tale circostanza idonea ad integrare una presunzione, ai sensi dell'art. 2729 del C.C., notificava l'avviso in epigrafe ai sensi degli artt. 39 - c. 2 lett. d) e 40 del DPR 600/73 , nonché dell'art. 55 del DPR 633/72 , con cui rettificava induttivamente il volume di affari della srl da euro 3.660.341 ad euro 3.701.553; il reddito di impresa da 253.713 a 274.319; il valore della produzione netta da 3.606.877 a 3.648.089 - ed accertando così maggiori imposte: IRES 6.800,00; IRAP 1.752,00; IVA 4.122,00 oltre ad interessi e sanzioni.

In ordine a tanto la società eccepisce

- secondo l'art. 55 del DPR 633/72 NON ogni irregolarità contabile riscontrata impone l'avvio di una procedura di accertamento induttivo, bensì solo quelle che constatano omesse fatturazioni per "una parte rilevante delle operazioni"; od omissioni e/o inesattezze 'così' gravi e numerose e ripetute" da rendere inattendibile la contabilità del contribuente"; quindi con precisi limiti e confini all'operato dell'Ufficio;
- nella fattispecie in controversia ciò non si rileva, risultando le retribuzioni che INPS ha accertato essere irregolari SOLO una parte insignificante delle spese di personale allocate a bilancio (per meno dell'1%); e con soli due lavoratori" in nero" su un totale di 20 regolari, a libro paga, come si documenta con la esibizione del libro matricola;
- tale infrazione poi non si è ripetuta negli esercizi successivi, tanto che per il 2006 è emersa una risibile irregolarità per soli 122 euro

Petiturum: annullamento delle riprese; in subordine , ri - determinazione delle stesse;
con vittoria di spese.

Controdeduzioni

LA Agenzia resistente, dopo avere fatto rilevare che ai fini sospensivi - art. 47 del DLGS 546/92 - la istanza di parte privata è infondata, risultando non documentati i presupposti di legge per detta concessione, nel merito ribadisce che l'accertamento induttivo è stato correttamente svolto per le irregolarità riscontrate, numerose e ripetute nel tempo, dal 2004 al 2007. È stata evidenziata una costante di costi in nero, indizio idoneo ad integrare la presunzione di cui ad art. 2729 C.C. (per ulteriori quote di reddito non dichiarate, e pregiudizio circa la credibilità dei dati che sono stati contabilizzati e dichiarati. Anche la Corte di cassazione ha chiarito che uno stipendio non contabilizzato oltre che un costo rappresenta una spia per un maggiore volume di affari, e quindi maggiore produttività (v. sentenze citate. Nella srl i lavoratori irregolari erano:

- Ca. Cr. (a progetto, dal 1.04.05 al 31.12.05, e poi nel 2007;
- Na. Ad. (barista, dal 1.03.05 al 31.12.05 e poi nel 2007). Ciò chiarito, si è pervenuti a quantificare per via induttiva i ricavi e le altre riprese in misura doppia del costo di lavoro sostenuto (euro 41.212 su 20.606).

Ancora : in riferimento ad art. 1 c.2 lett. c) DPR 570/96, citato in ricorso, si fa rilevare che la disciplina dell'accertamento per parametri è stata sostituita da quella degli studi di settore (art. 62 sex. DL 331/93); e che l'ulteriore riferimento ad un accertamento parametrico è in conferente nella fattispecie in controversia (L.F. 1996 - art. 3 c. 179 e segg.) - Petitum : rigetto del ricorso e condanna alle spese.

Motivi della decisione

In parziale accoglimento del ricorso, si deve rideterminare in euro 30.000 il maggiore volume di affari per l'anno di imposta 2005, e respingere nel resto il ricorso, con ogni conseguenza di legge; compensando le spese di giudizio; si osserva infatti

a) in primo luogo deve affermarsi che l'impiego di personale irregolare consente all'Ufficio di prescindere dalle scritture contabili per procedere alla determinazione del reddito per via induttiva; tale presenza in azienda infatti rappresenta un indizio che integra la presunzione di cui ad art. 2729 C.C. per la individuazione di parte del reddito non dichiarata ;ed in riferimento alla ulteriore eccezione del ricorrente circa l'illegittimo ricorso ad accertamento induttivo , perché in contrasto con la previsione dell'art. 1 c. 2 lett. C) del DPR 570/96, si chiarisce che detta norma non può essere richiamata ed applicata, in quanto l'accertamento parametrico è stato sostituito dalla normativa sugli studi di settore;

b) deve poi però essere sottolineato come assuma valore fondamentale in ordine alla determinazione del reddito presunto la circostanza, non contrastata da controparte, che la srl di fatto ha iniziato la propria attività solo a partire dal 1.07.04, il che risulta da documentazione di fonte pubblica; ed è notorio che nel periodo di primo funzionamento ed avviamento di una azienda, che comprende più esercizi, con costi iniziali rilevanti e procedure ancora da mettere a punto, la produttività non può raggiungere gli standard ottimali; tanto da far ritenere equo alla CTP di ridurre in maniera significativa la ripresa accertatrice, su cui debbono essere liquidate le relative imposte dirette ed IVA; con la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La CTP in parziale accoglimento del ricorso ridetermina il maggiore volume di affari per l'annodi imposta 2005 in complessivi euro 30.000 e rigetta nel resto il ricorso; compensa le spese di giudizio tra le parti.